Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 19 ottobre 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento temporaneo al Capo del Governo della facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici e di sostituirli nelle sedute del Consiglio dei Ministri.

Con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV è stata conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici e di sostituirli nelle sedute del Consiglio dei Ministri, durante il periodo in cui i suddetti Ministri rimarranno assenti dal Regno.

(4045)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1820.
Approvazione della Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV tra l'Italia e la Grecia per la istituzione di linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione per l'istituzione di linee aeree stipulata il 30 giugno 1936 in Atene, fra l'Italia e la Grecia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Grecia per l'istituzione di linee aeree stipulata in Atene il 30 giugno 1936.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'art. 15 della Convenzione di cui all'articolo 1.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 67. — MANCINI.

Convenzione tra l'Italia e la Grecia per l'istituzione di linee aeree.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Elleni* ugualmente convinti dell'interesse reciproco dell'Italia e della Grecia di facilitare l'istituzione di linee di navigazione aerea commerciale, hanno deciso di stipulare all'uopo una Convenzione ed hanno nominato i rispettivi plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il Grande Ufficiale Nob. RAFFAELE BOSCARELLI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Atene;

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Sua Eccellenza il Generale METAXAS, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e dell'Aviazione;

i quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Regno di Grecia accorda al Governo del Regno d'Italia l'autorizzazione di far esercire al di sopra del territorio greco da Compagnie Aeree Italiane da designarsi le seguenti linee aeree:

a) Brindisi-Atene-Costantinopoli;
b) Brindisi-Atene-Rodi e
c) Italia-Albania-Salonicco verso Sofia o Costantinopoli.

Per quanto concerne le linee indicate alle lettere a) e b), le concessioni già accordate dal Governo Ellenico alla Società Italiana Aero-Espresso e trasferite all'Ala Littoria sono mantenute in pieno vigore e possono essere trasmesse a qualsiasi altra Compagnia Italiana che il Governo Italiano volesse indicare in conformità delle disposizioni che precedono.

Le modalità di impianto della linea di cui la lettera c) o di sezione di essa saranno oggetto di un accordo da stipulare fra il competente Ministero e l'impresa interessata. Le clausole di tale accordo non potranno in nessun caso contenere obblighi contrari alla presente convenzione.

Art. 2. — In cambio delle facilitazioni suddette, il Governo del Regno d'Italia concede al Governo del Regno di Grecia, a favore di compagnie elleniche da designarsi, analoghe facilitazioni per le seguenti linee:

a) Brindisi-Atene-Costantinopoli,
b) Brindisi-Atene-Rodi e
c) Grecia-Roma o Napoli verso Marsiglia o Monaco di Baviera passando o non attraverso l'Albania.

In caso di funzionamento dei servizi aerei greci sulle predette linee le imprese che saranno designate dalle A. P. C. si accorderanno circa l'esercizio in comune delle anzidette linee stabilendo con un separato accordo speciale il sistema relativo da applicarsi che in ogni caso dovrà essere preventivamente approvato dai competenti Ministeri delle A. P. C.

Ove le imprese non si accordassero sul sistema di esercizio da applicare, i Ministeri competenti decideranno al riguardo entro tre mesi dalla data del ricorso delle imprese. Nel caso che anche questi ultimi non si accordassero e nel caso che una decisione non fosse presa entro il termine suddetto, ciascuna delle A. P. C. avrà il diritto di sottomettere la controversia ad un tribunale arbitrale come previsto dall'articolo 11.

Art. 3. — Nella maggiore misura possibile le A. P. C. metteranno a disposizione delle imprese interessate sul loro rispettivo territorio, alle stesse condizioni concesse ai rispettivi sudditi, gli hangars destinati al ricovero degli aeromobili, le istallazioni di alaggio (grue o slip), i terreni o i locali impiegati come officine di riparazione, i depositi e gli uffici dei campi di aviazione, nonchè le facilitazioni di rifornimento di carburante.

Gli aeromobili italiani e greci che servono linee regolari potranno ugualmente utilizzare, in caso di bisogno e senza compiervi operazioni commerciali, gli aeroporti aperti ai servizi pubblici aeronautici dislocati lungo le loro linee.

Le condizioni dettagliate di esercizio da parte delle imprese menzionate negli articoli precedenti, saranno stabilite con accordi speciali da stipulare fra i rispettivi Ministeri dell'Aviazione e le suddette imprese.

Art. 4. — Per evitare ogni concorrenza dannosa alla navigazione aerea in genere, la Società concessionaria italiana si obbliga a non eseguire aerotrasporti fra la Grecia da una parte e la Bulgaria dall'altra, se non in seguito ad intesa con le Società nazionali elleniche che eventualmente esercitassero le comunicazioni aeree fra la Bulgaria e la Grecia. Fino a quando non esisteranno tali Società, la Società concessionaria italiana sarà libera di eseguire i trasporti predetti.

Gli equipaggi ed i passeggeri in transito, purchè muniti dei titoli e dei documenti richiesti per le comunicazioni internazionali, potranno soggiornare in tutti gli scali effettuati ordinari e straordinari. Le merci e la posta in transito potranno esservi depositati.

Se i viaggi aerei sono interrotti per causa di forza maggiore, sarà accordata ogni facilitazione affinchè a cura dell'impresa interessata i viaggiatori, le merci e la posta siano inoltrati, col mezzo più rapido, alla loro destinazione.

Art. 5. — I Governi di ciascuna delle A. P. C. si riservano il diritto di far trasportare la posta interna e quella estera dalle loro Compagnie nazionali, come pure ogni diritto di trasporti aerei (cabotaggio) fra due punti del loro proprio territorio.

Art. 6. — Per la durata della presente Convenzione le imprese che hanno assunto l'esercizio sono obbligate a conformarsi alle leggi e regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle A. P. C. come pure alle disposizioni delle Convenzioni Internazionali che disciplinano i trasporti aerei ed in particolare modo alle disposizioni della Convenzione Internazionale per la Navigazione Aerea del 1919.

Art. 7. — Gli aeromobili destinati all'esercizio delle linee aeree stabilite dalla presente Convenzione, come pure i motori montati su di essi compresi i pezzi di ricambio, verranno importati in franchigia doganale provvisoria in entrambi gli Stati.

Gli oggetti e gli approvvigionamenti, eccezione fatta del combustibile (lubrificanti e benzina) ai quali saranno applicate le leggi italiane e greche, necessari all'attrezzamento ed alla conservazione degli aeromobili, da consumare sul posto, saranno esenti dai diritti di dogana e tasse in entrambi i Paesi, a condizione che siano lasciati sotto il controllo delle Autorità doganali ed utilizzati soltanto per i bisogni dell'esercizio delle linee istituite in applicazione della presente Convenzione.

La predetta franchigia riguarda anche i materiali, di cui nei precedenti paragrafi di questo articolo, importati, in virtù di permessi speciali, in franchigia provvisoria fin dall'inizio del funzionamento della linea Roma-Tirana-Salonicco.

Nei casi di sdoganamento di tali oggetti e approvvigionamenti saranno applicate tutte le riduzioni e facilitazioni consentite dalla legislazione del Paese in favore dei propri sudditi.

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito saranno soggetti ad ogni legittimo controllo. Tali bagagli come pure le merci saranno esenti da qualsiasi dazio doganale.

Art. 8. — Le imprese concessionarie sono obbligate a trasportare la posta aerea giusta le condizioni stabilite nei contratti che saranno stipulati fra le imprese medesime e le competenti Direzioni dei Ministeri della Aeronautica dei due Stati.

Art. 9. — Le imprese esercenti linee regolari in applicazione degli articoli 1 e 2 saranno soltanto Italiane e Greche, in conformità di quanto dispongono le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle A. P. C.

Esse saranno liberamente designate dal loro Governo. Ciascuna delle A. P. C. ha il diritto di controllare in ogni momento le condizioni di nazionalità delle Società appartenenti all'altra A. P. C. ed esercenti le linee su citate.

Ciascuna delle A. P. C. avrà sempre il diritto assoluto di sostituire la precedente impresa con una nuova impresa, esercente sotto la riserva di darne preavviso all'altra A. P. C. un mese prima dell'inizio del funzionamento.

Le imprese che in applicazione della presente Convenzione esercitano linee regolari, si obbligano ad impiegare soltanto sudditi italiani e greci. Il personale di tali imprese utilizzato sul territorio dell'altra A. P. C. deve essere italiano su territorio italiano e greco su territorio greco, in conformità delle relative leggi e regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle A. P. C. ad eccezione di un capo tecnico.

Art. 10. — Per tutte le predette linee aeree gli itinerari, la loro frequenza, le tariffe, le coincidenze con altre linee nei differenti aeroscali, il tipo del materiale utilizzato, saranno stabiliti liberamente dalle Società esercenti, le quali si obbligano e darne comunicazione alle competenti Amministrazioni dei due Stati un mese prima della loro attuazione o, trattandosi del materiale, della sua messa in servizio.

Nello stabilire gli itinerari suddetti si cercherà che questi siano regolati in modo da servire gli interessi delle due A. P. C.

Art. 11. — Se fra le due A. P. C. sorge una contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e se l'una delle A. P. C. chiede che la contestazione venga sottoposta alle decisioni di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte si obbliga a consentirvi anche se si tratta di giudicare in via pregiudiziale se la contestazione sia da considerarsi rinviabile ad un Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni contestazione, in modo che ciascuna delle A. P. C. nomini come arbitro uno dei suoi sudditi e che entrambe le Parti eleggano quale terzo arbitro un suddito di una terza Potenza amica.

Le A. P. C. si riservano di accordarsi preventivamente e per un periodo di tempo da stabilirsi circa la persona che dovrà adempiere, in caso di contestazione, le funzioni di terzo arbitro.

La decisione degli arbitri avrà forza obbligatoria.

Art. 12. — La durata della presente Convenzione è di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1935. Essa sarà tacitamente prorogata per periodi di due anni, salvo preavviso di denunzia di essa dato un anno prima da una delle A. P. C.

Art. 13. — I particolari dell'applicazione della presente Convenzione saranno stabiliti, ogni volta che sarà possibile, con intesa diretta fra le competenti Autorità delle due A. P. C.

Art. 14. — La presente Convenzione è stata redatta in lingua italiana e in lingua greca, ed entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Art. 15. — La presente Convenzione sarà ratificata da parte delle due A. P. C., e lo scambio delle ratifiche avrà luogo al più presto a Roma.

I due Governi concordano di mettere provvisoriamente in vigore la presente Convenzione mediante scambio di note anche prima dello scambio delle ratifiche, a condizione che la Società interessata assuma l'obbligo di firmare «l'accordo di concessione», di cui all'art. 1, col competente Ministero entro tre mesi dalla data in cui sarà da quest'ultimo invitata.

In fede di quanto precede i predetti Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione, redatta in lingua italiana e greca, e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto in duplice esemplare, in Atene, il 30 giugno 1936.

R. BOSCARELLI. J. METAXAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1821.
Approvazione del « Modus Vivendi » stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale italo-cecoslovacco, stipulato in Roma il 31 agosto 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 31 agosto 1936, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dall'accordo di cui all'art. 1.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 65. — MANCINI.

Modus Vivendi fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi.

Allo scopo di regolare in maniera provvisoria e fino alla conclusione di un accordo definitivo gli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia e i pagamenti relativi, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Ciascuno dei due Paesi ammetterà per via autonoma, nella misura del massimo possibile, l'importazione delle merci originarie e provenienti dall'altro Paese, tenendo conto delle correnti abituali degli scambi.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Banca Nazionale Cecoslovacca (Národní banka Ceskoslovenská) sono autorizzati a regolare in compensazione i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi a decorrere dal 15 luglio 1936.

Art. 3. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Banca Nazionale Cecoslovacca (Národní banka Ceskoslovenská) si accorderanno circa le modalità tecniche necessarie per assicurare il funzionamento del presente « Modus Vivendi ».

Art. 4. — Alla scadenza del presente « Modus Vivendi » le Parti contraenti si metteranno d'accordo per stabilire le modalità relative all'impiego del saldo eventualmente esistente nel conto istituito per effetto del presente « Modus Vivendi », restando inteso che tale saldo non potrà essere regolato in divise estere.

Art. 5. — Le compensazioni private già approvate da parte italiana, in corso di esecuzione al momento della firma del presente « Modus Vivendi », non saranno sottoposte alle disposizioni previste dal « Modus Vivendi » stesso.

Le competenti Autorità italiane e cecoslovacche, si riservano il diritto di autorizzare caso per caso operazioni di compensazione privata.

Art. 6. — Il presente « Modus Vivendi » sarà applicabile al regolamento dei crediti reciproci relativi alle merci importate in Italia e in Cecoslovacchia a partire dal 15 luglio 1936.

Esso entra in vigore in data di oggi e resterà in vigore fino al 30 settembre 1936 e potrà essere rinnovato per tacita riconduzione per un periodo di tre mesi se non sarà denunciato almeno 15 giorni prima della fine del trimestre.

In fede di che è stato firmato il presente « Modus Vivendi ».

Fatto a Roma il 31 agosto 1936 in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua cecoslovacca.

CIANO. F. CHVALKOVSKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1822.
Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a lavori di completamento per la riparazione di danni causati dai terremoti del 1930 e del 1933;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 6.000.000 per provvedere al completamento, a norma delle disposizioni in vigore, dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933; ed è disposta la riduzione di L. 1.300.000 sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 272 del 22 novembre 1929, e di L. 700.000 sull'autorizzazione di cui al R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 93.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1936-37.

Art. 2. — Sono prorogati al 31 dicembre 1937 i termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2418, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1100, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930 e del 30 ottobre 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 80. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1936-XIV.
Limiti delle garanzie statali per i crediti all'esportazione per l'esercizio 1936-37.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Decreta:

L'ammontare massimo dei nuovi rischi che possono essere assunti a carico dello Stato per concessioni di garanzia ai crediti derivanti da esportazioni di prodotti italiani, è fissato in lire 200 milioni per l'esercizio 1936-37.

Per detto esercizio è fissato in lire 150 milioni il limite massimo complessivo delle garanzie che potranno essere concesse per affari conclusi con un solo Paese estero.

Restano annullate le assegnazioni degli esercizi precedenti che non risultano impegnate a tutto il 30 giugno 1936 per garanzie effettive e per formali affidamenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV

(4048) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1936-XIV.
Sostituzione di un membro della Deputazione di borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1936-XIV, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per il corrente anno, col quale il cav. rag. Magrì Salvatore, direttore di sede del Credito Italiano, venne, fra gli altri, nominato membro supplente della Deputazione di borsa di Genova, in qualità di delegato per quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Vista la deliberazione 22 settembre 1936-XIV, con la quale il Comitato di presidenza del detto Consiglio, in sostituzione del sig. Magrì Salvatore, trasferito da Genova in altra città, designa per coprire la suindicata carica di membro supplente della Deputazione di borsa di Genova, il dott. Lovato Domenico, nuovo direttore di quella sede del Credito Italiano;

Decreta:

In sostituzione del sig. Magrì Salvatore è nominato deputato supplente della Deputazione di borsa di Genova, il dott. Lovato Domenico, in qualità di delegato per quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

(4049) *Il Ministro*: DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1936-XIV - N. 201.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Olanda (Fiorino)	10,0604
Inghilterra (Sterlina)	93 —	Polonia (Zloty)	360 —
Francia (Franco)	88,60	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	437 —	Svezia (Corona)	4,8193
Argentina (Peso carta)	5,30	Turchia (Lira turca)	15,10
Austria (Shilling)	3,5555	Ungheria (Pengo)	5,626445
Belgio (Belga)	3,20	Rendita 3,50 % (1906)	72,525
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3,50 % (1902)	70,25
Canadà (Dollaro)	—	Id. 3 % lordo	52 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934.	71,70
Danimarca (Corona)	—	Rendita 5 % 1935	90,85
Estonia (Corona) indicativo	5,99	Obbl. Venezie 3,50 %	87,125
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,95
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % - Id. 1941	99,90
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,175
Jugoslavia (Dinaro)	43,60	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,30
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,175

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 8 luglio 1936, n. 49893, Div. IV, col quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ai posti di veterinario comunale di Anzio e veterinario consorziale di Poli;

Viste le domande dei concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuno indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Belardinelli Remo è dichiarato vincitore del concorso a veterinario comunale di Anzio.

Il podestà di Anzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 8 luglio 1936, n. 49893, Div. IV, col quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ai posti di veterinario consorziale di Poli e veterinario comunale di Anzio;

Viste le domande dei concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuno indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Simonelli Alfredo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Poli.

Il podestà del comune di Poli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

(4038)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto che nel decreto prefettizio n. 16737 del 31 agosto 1936, venne erroneamente indicato il nome del vincitore del concorso per il posto vacante di veterinario condotto del comune di Montenero di Bisaccia ed uniti indicandosi cioè il dott. Tagliavini Emilio in luogo di Tagliavini Ennio;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 16737 del 31 agosto 1936 il nome del vincitore del concorso al posto vacante del Consorzio veterinario di Montenero di Bisaccia è rettificato in dott. Tagliavini Ennio.

Campobasso, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GAZZERA.

(4039)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.